



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 09/01/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 27 dicembre 2013, n. 276**

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di Lecce dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2014.

L'anno 2013 addì 27 del mese di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti, il Dirigente del Servizio dott. Giovanni Campobasso ha adottato il seguente provvedimento.

Visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98;

Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204/2013 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 22/07/2013)";

Considerato l'art. 205 (misure per incrementare la raccolta differenziata) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce che entro il 31 dicembre 2012 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al 65%;

Visto l'art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;

Visto l'Allegato 2 alla Legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012;

Considerato l'art. 51 della Legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012 che ha apportato modifiche alla Legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, emendando il comma 6, il cui disposto entrerà in vigore il 01 gennaio 2014;

Considerato il comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 che stabilisce l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;

Considerato quanto riportato nei commi 9, 10, 11, 12 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 che stabiliscono l'aliquota da applicare ai Comuni;

Considerato il comma 6 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 che stabilisce i criteri di premialità, come di seguito riportati:

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 28.11.2013 prot. n. 9828, con la quale si invitavano i Comuni più virtuosi a trasmettere un'autocertificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi di premialità di cui al comma 6 lettere a), b), c) e d) dell'art. 7 della L.R. 38/2011;

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 21.10.2013 prot. n. 8680, con la quale si sollecitavano i Comuni della Regione Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 17.09.2013 prot. n. 7501, con la quale si invitavano i Comuni della Regione Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Viste le note del Comune di Nociglia del 12.12.2013 prot. n. 6175 e del 31.10.2013 prot. n. 5385 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Monteroni di Lecce del 12.12.2013 prot. n. 20140 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Acquarica del Capo del 11.12.2013 prot. n. 7753 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Melpignano del 09.12.2013 ns prot. n. 10140 e del 28.10.2013 prot. n. 4895 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Palmariggi del 05.12.2013 prot. n. 3108 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Tuglie del 03.12.2013 prot. n. 9992 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Arnesano del 02.12.2013 ns prot. n. 9891 e del 05.11.2013 ns prot. n. 9187 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Casarano del 02.12.2013 ns prot. n. 9889 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Morciano di Leuca del 02.12.2013 ns prot. n. 9886 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Copertino del 29.11.2013 prot. n. 30212 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Zollino del 29.11.2013 prot. n. 5002 e del 31.10.2013 prot. n. 4564 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Alezio del 28.11.2013 prot. n. 13015 e del 22.11.2013 prot. n. 12828 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Vernole del 26.11.2013 prot. n. 5920/10 e del 31.10.2013 prot. n. 5471/10 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Otranto del 26.11.2013 prot. n. 11296 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Giurdignano del 25.11.2013 prot. n. 5130 e del 30.10.2013 prot. n. 4806 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Ugento del 25.11.2013 ns prot. n. 9790 e del 22.10.2013 prot. n. 22748 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Surano del 22.11.2013 prot. n. 3990 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Castri di Lecce del 22.11.2013 prot. n. 4211 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Tricase del 22.11.2013 prot. n. 20099, del 02.10.2013 prot. n. 17053 e del 27.09.2013 prot. n. 16696 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Sannicola del 18.11.2013 prot. n. 11466/2013 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Cassiano del 04.11.2013 prot. n. 3875/68 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Taurisano del 31.10.2013 prot. n. 20323 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Andrano del 31.10.2013 prot. n. 6577 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Ruffano del 30.10.2013 prot. n. 13138 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Martignano del 30.10.2013 prot. n. 3330 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Sanarica del 30.10.2013 prot. n. 5139 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Taviano del 29.10.2013 prot. n. 12930 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Parabita del 29.10.2013 prot. n. 17112 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Botrugno del 28.10.2013 prot. n. 4807 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Campi Salentina del 25.10.2013 prot. n. 13863 e del 26.09.2013 prot. n. 12354 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Galatina del 23.10.2013 prot. n. 37709 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Diso del 22.10.2013 prot. n. 9372/13 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Santa Cesarea Terme del 17.10.2013 prot. n. 6573 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Carmiano del 14.10.2013 prot. n. 14728 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Cannole del 11.10.2013 prot. n. 3704 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Veglie del 11.10.2013 ns prot. 8439 e del 30.09.2013 prot. n. 13232 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Nardò del 08.10.2013 ns prot. n. 8259 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Donato di Lecce del 03.10.2013 prot. n. 7177 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Aradeo del 02.10.2013 prot. n. 10768 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Cavallino del 02.10.2013 prot. n. 12393 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Melendugno del 02.10.2013 ns prot. n. 8048 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Cesario di Lecce del 01.10.2013 prot. n. 8089 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Salice Salentino del 01.10.2013 prot. n. 11020 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Bagnolo del Salento del 01.10.2013 prot. n. 3916 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Soleto del 01.10.2013 prot. n. 9679 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Salve del 01.10.2013 prot. n. 8068 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Pietro in Lama del 01.10.2013 prot. n. 5511 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Squinzano del 30.09.2013 prot. n. 16599 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Muro Leccese del 30.09.2013 prot. n. 8774 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Spongano del 30.09.2013 prot. n. 6052 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Patù del 30.09.2013 prot. n. 3965 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Maglie del 30.09.2013 prot. n. 20048/2013 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Porto Cesareo del 27.09.2013 prot. n. 16675 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Racale del 27.09.2013 prot. n. 14397 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Collepasso del 26.09.2013 prot. n. 6508 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Alliste del 26.09.2013 prot. n. 5981 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Surbo del 24.09.2013 prot. n. 15138/2013 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Considerato che:

- la documentazione trasmessa dai Comuni di Lizzanello, Castrignano dei Greci, Sogliano Cavour, Sternatia, Castro, Cutrofiano, Giuggianello, Minervino di Lecce, Ortelle, Poggiardo, Scorrano, Supersano, Uggiano la Chiesa, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Specchia e Melissano risulta essere non conforme;

- i Comuni di Guagnano, Novoli, Trepuzzi, Calimera, Caprarica di Lecce, Leverano, Lecce, Carpignano Salentino, Corigliano d'Otranto, Cursi, Martano, Galatone, Neviano, Seclì, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Tiggiano, Presicce e Gallipoli non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;

- il Comune di Bagnolo del Salento, che ha conseguito percentuali di raccolta differenziata indicate nella tabella succitata, ha raggiunto, allo stato attuale, i corrispettivi obiettivi di premialità di cui alle lettere:

a. adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 (Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;

b. elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata; ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011;

- il Comune di Zollino, che ha conseguito percentuali di raccolta differenziata indicate nella tabella succitata, ha raggiunto, allo stato attuale, i corrispettivi obiettivi di premialità di cui alle lettere:

a. adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 (Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;

b. elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;

c. elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011;

- il Comune di Maglie, che ha conseguito percentuali di raccolta differenziata indicate nella tabella succitata, ha raggiunto, allo stato attuale, i corrispettivi obiettivi di premialità di cui alla lettera c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale, ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti si ritiene di quantificare l'aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l'anno 2014 secondo tabella riassuntiva di seguito riportata:

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

visto l'art. 7 della L.R. 38 del 30 dicembre 2011;

dato atto che il Consiglio Regionale, in data 20 dicembre 2013, ha approvato il disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 - 2016 della Regione Puglia" che con l'art. 12 quinquies introduce misure di mitigazione della tassazione per quei Comuni che non hanno ancora raggiunto la soglia minima della raccolta differenziata e in particolare:

- il testo approvato in Consiglio stabilisce che "tutti i Comuni che prevedono di conseguire a giugno 2014 una percentuale di Raccolta differenziata pari ad almeno il 5% in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013, sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro settembre 2014. Il contributo non versato sarà destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio rifiuti urbani";

- l'emendamento prevede anche il criterio di premialità stabilendo che "in via eccezionale i comuni che dimostrano di aver conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata del 65% entro il 28 febbraio 2014 possono chiedere la rideterminazione dell'aliquota".

Sulla scorta delle risultanze istruttorie

DETERMINA

a. di approvare, in applicazione di quanto disposto con L.R. 38/2011, l' aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2013, per ciascun comune della Provincia di Lecce in € 25,82 (euro venticinque/82), fatta eccezione per i Comuni di Bagnolo del Salento e Zollino, per i quali l'aliquota è di € 22,59 (euro ventidue/59), come riportato in tabella:

b. di disporre, per i Comuni che intendono avvalersi della facoltà di cui al testo della legge "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 - 2016 della Regione Puglia" del 20 dicembre 2013, art. 12 quinquies ("tutti i Comuni che prevedono di conseguire a giugno 2014 una percentuale di Raccolta differenziata pari ad almeno il 5% in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013, sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro settembre 2014. Il contributo non versato sarà destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio rifiuti urbani"), la non applicazione dell'aliquota (ecotassa 2014); detti Comuni, pertanto, saranno tenuti, come disposto dal citato articolo, a versare lo stesso importo dovuto per l'Ecotassa 2013. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche da parte del Servizio, si accerti il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi di raccolta differenziata, si procederà all'applicazione dell'Ecotassa 2014 come determinata alla lettera a);

c. di disporre invece, per i Comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al testo della legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 - 2016 della Regione Puglia” del 20 dicembre 2013, art. 12 quinquies (“tutti i Comuni che prevedono di conseguire a giugno 2014 una percentuale di Raccolta differenziata pari ad almeno il 5% in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013, sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale conguaglio entro settembre 2014. Il contributo non versato sarà destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio rifiuti urbani”), di applicare l’aliquota (ecotassa 2014) così come determinata al punto a) della presente determinazione dirigenziale.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito <http://ecologia.regione.puglia.it>
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e) sarà trasmesso in copia conforme ai Comuni della Provincia ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- f) il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in originale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio e’ stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento e’ conforme alle risultanze istruttorie

Il Dirigente dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giuseppe Pastore Dott. Giovanni Campobasso

---